



# COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 23/2010 del 06.05.2010

### SESSIONE ORDINARIA PUBBLICA PRIMA CONVOCAZIONE

**Oggetto: Riduzione del costo del gasolio e del g.p.l. – Legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Rideterminazione delle aree non metanizzate.**

L'anno **DUEMILADIECI** addì **SEI** del mese di **MAGGIO** alle ore **20,30** presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito in Gargnano in Via Teatro n. 14. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Prima della trattazione del punto 7 all'ordine del giorno risultano:

Nome e Cognome	Carica ricoperta	Pres.	Ass.	Nome e Cognome	Carica ricoperta	Pres.	Ass.
Gianfranco Scarpetta	Sindaco	X		Marino Piacenza	Consigliere	X	
Fernanda Bertella	Vice-Sindaco	X		Stefano Del Pozzo	Consigliere	X	
Marco Mascher	Assessore		X	Michele Giambarda	Consigliere	X	
Giacomo Villaretti	Assessore	X		Marcello Festa	Consigliere	X	
Bruno Bignotti	Assessore	X		Fabiana Bonomini	Consigliere	X	
Giovanni Albini	Assessore	X		Luciano Galloni	Consigliere	X	
Giuseppe Caldera	Consigliere	X		Davide Ardigò	Consigliere	X	
Fiorenzo Razzi	Consigliere	X		Mauro Bommartini	Consigliere	X	
Rossella Bontempi	Consigliere		X	<b>Totali</b>		<b>15</b>	<b>2</b>

Partecipa altresì alla riunione il signor Noviglio Cozzati, assessore esterno, senza diritto di voto.

Assiste l'adunanza il Segretario Generale dott. Fortunato Mazzone il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sindaco signor Gianfranco Scarpetta assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

**Oggetto: Riduzione del costo del gasolio e del g.p.l. per riscaldamento – Legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Rideterminazione delle aree non metanizzate.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO:

- che la Legge n. 448 del 23.12.1998 (Legge Finanziario per l'anno 1999), all'art. 8, comma 10, lett. c), stabilisce la riduzione del prezzo di vendita del gasolio e del g.p.l. per riscaldamento, utilizzati in particolari zone geografiche tra le quali quelle dei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E;
- che in attuazione alla predetta norma, è stato emanato il D.P.R. n. 361 del 30.09.1999 recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e g.p.l., emanato ai sensi dell'art. 8 - comma 10 - lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 488;

VISTO il D.M. 09 marzo 1999 del Ministero delle Finanze recante “Individuazione dei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412”;

VISTO l'art. 12, comma 4 della Legge n. 488 del 23.12.1999 che, modificando le previsioni della Legge n. 448 del 23.12.1998, consentiva una riduzione del costo del gasolio e del g.p.l. alle frazioni e borgate non metanizzate di comuni ricadenti nella fascia climatica “E” di cui al D.P.R. n. 412/1993, esclusi dall'elenco di cui al Decreto del Ministero delle Finanze, a condizione che tali frazioni fossero individuate con atto deliberativo del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legge n. 268 del 30.09.2000, che estendeva, per tale fascia climatica, il beneficio previsto anche alle aree su cui insistono le case sparse;

RICHIAMATA altresì la determinazione 23 gennaio 2001 dell'Agenzia delle Dogane, relativa alle istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibile per riscaldamento in particolari zone geografiche;

VISTO l'art. 13, comma 2, della Legge n. 448 del 28.12.2001, che prevedeva che, in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448 del 23.12.1998, come sostituita dall'art. 12, comma 4 della Legge n. 488 del 23.12.1999, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26.08.1993, erano concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione fosse ubicata la sede municipale;

RICORDATO che il Comune di Gargnano, nel rispetto della normativa sopra evidenziata, ha adottato negli ultimi anni i seguenti atti deliberativi volti all'individuazione delle aree del territorio comunale non metanizzate:

- deliberazione consiliare n. 12/2001 del 19.02.2001,
- deliberazione consiliare n. 18/2002 del 10.06.2002,
- deliberazione consiliare n. 22/2003 del 20.06.2003,
- deliberazione consiliare n. 4/2005 del 11.02.2005,
- deliberazione consiliare n. 25/2006 del 25.02.2006,
- deliberazione consiliare n. 21/2009 del 16.04.2009;

PRECISATO che le Leggi Finanziarie successive ai provvedimenti legislativi sopra menzionati, fino a quella relativa all'anno 2009, hanno reiterato il beneficio della riduzione come prevista dall'art. 13, comma 2, della Legge n. 448 del 28.12.2001;

PRESO ATTO che la Legge n. 191 del 23.12.2009 (Legge Finanziaria per l'anno 2010), non ha reiterato l'estensione del beneficio come previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge n. 448 e che, pertanto, a partire dal 01.01.2010, la riduzione del prezzo del gasolio e del g.p.l. per riscaldamento è applicabile alle sole frazioni non metanizzate intese come "porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

VISTE le note dell'Agenzia delle Dogane n. RU178604 del 31.12.2009, n. 5961 R.U. del 15.01.2010 e n. RU 28967 del 03.03.2010, dalle quali si evince che il beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e g.p.l. per riscaldamento di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 448 del 23.12.1998, è applicabile, a partire dal 01.01.2010, *alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera dell' art. 4 del D.L n. 268 del 30.09.2000, come "...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"*;

PRECISATO che il Comune di Gargnano rientra nella fattispecie, in quanto classificato in zona climatica E, metanizzato e con frazioni non metanizzate;

VISTA pertanto la necessità, alla luce del nuovo quadro normativo, di procedere all'individuazione delle frazioni non metanizzate ed inoltrare la relativa comunicazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, come previsto dalla vigente normativa;

VISTA la planimetria predisposta dall'ufficio lavori pubblici nella quale sono riportate le zone metanizzate (con colorazione verde), le zone non metanizzate (senza colorazione) ed è delimitato il centro abitato ove ha sede la Casa Comunale (con tratteggio marrone);

PRECISATO che rispetto alla precedente rilevazione, effettuata con deliberazione consiliare n. 21/2009 del 16.04.2009, dalla planimetria in esame, si riscontra la metanizzazione della frazione Musaga;

ACQUISITO il parere ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri, registrati su supporto informatico depositato agli atti del Comune;

VISTO l'art. 42 del T.U.O.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, essendo 15 i presenti e 15 i votanti, espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la planimetria predisposta dall'ufficio lavori pubblici, nella quale sono riportate le zone del territorio comunale metanizzate (con colorazione verde), le zone non metanizzate (senza colorazione) e la delimitazione del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale (con tratteggio marrone);

- 2) di precisare che, alla luce delle disposizioni legislative e della note dell’Agenzia delle Dogane indicate in premessa, a partire dal 01.01.2010 la riduzione del prezzo del gasolio e del g.p.l. per riscaldamento è applicabile alle sole frazioni non metanizzate intese come “porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

Successivamente,

Sentito il Sindaco il quale, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, propone di dichiarare immediatamente eseguibile il presente verbale di deliberazione, a norma dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, essendo 15 i presenti e 15 i votanti, espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

**di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.**

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Gianfranco Scarpetta



Il Segretario Generale  
F.to dott. Fortunato Mazzone

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata:

- all'albo pretorio comunale (art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);
- sul sito internet istituzionale del Comune (art. 32, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 18.06.2009);

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Gargnano, li 07.05.2010



L'Istruttore Direttivo  
F.to Sergio Dallaguardi

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Gargnano, li \_\_\_\_\_

L'Istruttore Direttivo  
(Sergio Dallaguardi)

\*\*\*\*\*